

Norme di legge e di contratto che regolamentano le attività di protezione civile

## Il volontariato

Deve essere garantito, da parte del datore di lavoro pubblico o privato, il mantenimento del posto di lavoro, nonché il trattamento economico e previdenziale per un periodo che, in relazione alle attività di soccorso e di assistenza, non può essere superiore a 30 giorni continuativi e a 90 giorni complessivi nel corso dell'anno. Per le attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione teorico-pratica, non può superare rispettivamente 10 e 30 giorni annui.

Domanda

D

Sono iscritto alla FABI da svariati anni e il recente terremoto dell'Aquila mi spinge a chiedervi se vi è la possibilità per un lavoratore bancario d'impegnarsi in un'associazione di volontariato e con quali tempi e modi.

Grazie.

(lettera firmata)

Risposta

R

Il D.P.R. 8 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.120 del 25 maggio 2001 n.194, ha disciplinato la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile,

abrogando espressamente le precedenti leggi in materia.

Il legislatore, con tale provvedimento, ha inteso dare alla materia un generale riordino, in particolare per quanto attiene al riconoscimento dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle c.d. "attività di soccorso".

La norma ricalca, in via generale, quanto già stabilito dall'art.10 del D.P.R. 21 settembre 1994 n.613, ora abrogato, e considera i volontari "aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art.1, com-

ma 3 della stessa, i quali siano dipendenti da datori pubblici o privati".

Ai volontari, quindi, deve essere garantito da parte del datore di lavoro pubblico o privato, il mantenimento del posto di lavoro, nonché il trattamento economico e previdenziale per un periodo che, in relazione alle attività di soccorso e di assistenza di cui al già citato art.1, non può essere superiore a 30 giorni continuativi e a 90 giorni complessivi nel corso dell'anno, mentre per le attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione teorico-pratica di cui al comma 4 dell'art.9, non può superare rispettiva-

mente 10 e 30 giorni annui.

È importante inoltre sapere che, quando si tratta di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, dietro autorizzazione dell'Agenzia di Protezione civile, il periodo sopraccitato viene elevato fino a 60 giorni continuativi e fino a 120 giorni nell'anno. Ai lavoratori impegnati nel volontariato deve essere garantita, da parte delle associazioni di volontariato, la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività medesime.

Il nostro Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'8 dicembre 2007, nell'art.63 - Iniziative sociali - ha preso in considerazione il volontariato con questo specifico punto 1: "Considerato il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, le imprese favoriranno gli appartenenti ad organizzazioni iscritte nei registri previsti dall'art. 6 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e che prestano gratuitamente attività di volontariato, secondo le moda-



Spett.le

La Voce dei Bancari  
Mensile di FABI - Federazione Autonoma Bancari Italiani  
Via Tevere n. 46 - 00198 Roma

Data .....

Il/La ..... sig./sig.ra  
....., iscritto/a  
alla FABI (tessera n° .....), pone un quesito  
sul seguente argomento inerente al proprio  
rapporto di lavoro:

.....  
.....  
.....

Firma del lavoratore

. I dati della presente scheda saranno oggetto di trattamento informatico e manuale da parte della rivista "La Voce dei Bancari" per le seguenti finalità: a) analisi giuridico-legale; b) risposta al quesito; c) pubblicazione in forma anonima sulla rivista "La Voce dei Bancari" del quesito e della risposta. Titolare del trattamento dei dati è la rivista "La Voce dei Bancari" e responsabile è il Direttore della rivista, Paolo Panerai. Le chiediamo di prestare il consenso per il trattamento dei dati anche sensibili contenuti nella presente scheda e nell'allegato promemoria, per finalità editoriali relativamente alla pubblicazione di quesiti e di risposte su "La Voce dei Bancari".

Firma del lavoratore

**N.B. Si informano i lettori che la Redazione si riserva di rispondere e di pubblicare solo i quesiti e le risposte di interesse generale**

lità e le finalità di cui alla sopraccitata legge, nella fruizione - su richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio - delle forme di flessibilità degli orari di lavoro previste dal contratto nazionale".

## Volontariato

Compendio delle normative vigenti per i lavoratori dipendenti

I lavoratori operanti nelle organizzazioni della protezione civile in qualità di volontari possono chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico e privato) di assentarsi dal lavoro per l'espletamento delle attività di soccorso e di as-

sistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi nonché per le attività di addestramento e simulazione, pianificate dall'Agenzia Nazionale per la Protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile (DPR 194/2001).

I volontari che partecipano all'opera di soccorso (effettivamente prestato) hanno diritto:

- al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

- alla copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

La retribuzione corrisposta è soggetta al normale trattamento previdenziale e fiscale.

Il datore di lavoro deve consentire il predetto impiego per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e fino a 90 giorni nell'anno.

Per le attività di simulazione i limiti sono 10 giorni consecutivi e 30 nell'anno, mentre nel caso di stato di emergenza nazionale i termini sono rispettivamente di 60 e 180 giorni.

I lavoratori appartenenti ad organizzazione di volontariato hanno diritto, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, di fruire di un regime di orario di lavoro concordato nell'ambito di una distribuzione flessibile degli orari (art. 17 L. 266/91).

Le predette disposizioni si applicano anche nel caso in cui le attività interessate si svolgono all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia. Detto regime è esteso anche:

- gli appartenenti alla Croce Rossa Italiana,
- ai volontari che svolgono attività di assistenza sociale ed igienico / sanitaria,
- ai volontari lavoratori autonomi
- ai volontari singoli iscritti nei "Ruolini" delle Prefetture, qualora espressamente impiegati in occasione di calamità naturali.

Sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle

associazioni che siano costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non, e che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgono o promuovono attività di previsione e soccorso in vista od in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione nella suddetta materia.

Presso l'Agenzia per la protezione civile è istituito l'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile. Le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l'iscrizione in questo registro al fine di una più ampia partecipazione alle attività di protezione civile.

### RIMBORSO

L'onere della retribuzione è posto a carico del fondo per la retribuzione civile. Il datore di lavoro deve avanzare richiesta di rimborso all'Autorità della Protezione civile competente nei due anni successivi al termine dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività

### FAC – SIMILE

Richiesta di permesso per lo svolgimento di attività di volontariato

Spett.

.....  
.....

Io sottoscritto, premesso di essere volontario civile presso l'organizzazione ..... e che per la giornata di ..... (indicare la data di oggi; oppure di domani) si svolgeranno operazioni di soccorso riguardante l'evento (oppure: si svolgeranno esercitazioni di soccorso), comunico l'intenzione di fruire di permesso dal lavoro in coincidenza con le attività di cui sopra.

Mi riservo fin d'ora di comunicare che fruirò anche del permesso per il giorno necessario alla cessazione delle operazioni (oppure: delle esercitazioni) qualora esse dovessero protrarsi oltre le 8 ore o oltre la mezzanotte.

Distinti saluti.

Data .....

Firma del lavoratore

.....

di formazione.. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettategli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

Il rimborso è concesso solo per le som-

me corrisposte al lavoratore che si è assentato per svolgere gli interventi di protezione civile, mentre restano esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali che il datore di lavoro è tenuto a versare per legge agli Istituti (Circolare INPS 29 novembre 1994 n. 314).

*Circolare Protezione civile  
26 novembre 2004*



## Puntuale ogni mattina

### RASSEGNA STAMPA FABI

#### *Servizio gratuito per gli iscritti*

Chi desiderasse ricevere ogni giorno la speciale rassegna stampa, che la FABI mette gratuitamente a disposizione di tutti gli iscritti interessati a ricevere le notizie dell'attualità sindacale, economica e finanziaria, può farne richiesta, inviando una mail al seguente indirizzo: [b.pastorelli@fabi.it](mailto:b.pastorelli@fabi.it)